

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 274



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
20 ottobre 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 974/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 975/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾ 3**
- ★ **Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete 9**
- ★ **Regolamento (CE) n. 977/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Boerenkaas (STG)] 19**

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità ⁽¹⁾ 25**

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

2009/764/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria** 28

Commissione

2009/765/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2009, relativa a una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture [notificata con il numero C(2009) 7761] ⁽¹⁾** 30

2009/766/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità [notificata con il numero C(2009) 7801] ⁽¹⁾** 32


2009/767/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno [notificata con il numero C(2009) 7806] ⁽¹⁾** 36

Banca centrale europea

2009/768/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 6 ottobre 2009, che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (BCE/2009/22)** 38



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 974/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	54,3
	MK	27,3
	TR	89,8
	ZZ	57,1
0707 00 05	MK	31,4
	TR	92,8
	ZZ	62,1
0709 90 70	TR	81,6
	ZZ	81,6
0805 50 10	AR	53,7
	CL	83,5
	TR	77,6
	US	56,3
	ZA	77,9
	ZZ	69,8
0806 10 10	BR	220,9
	EG	80,3
	TR	112,4
	US	205,1
	ZZ	154,7
0808 10 80	AU	175,3
	CL	86,9
	CN	78,3
	MK	16,1
	NZ	83,2
	US	103,9
	ZA	73,6
ZZ	88,2	
0808 20 50	CN	60,6
	TR	85,0
	ZA	70,1
	ZZ	71,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 975/2009 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2009****che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾ reca un elenco comunitario di monomeri e altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri monomeri e sostanze di partenza, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'elenco esistente.
- (2) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco comunitario degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L'Autorità ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri additivi, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'elenco esistente.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/72/CE.

(4) In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/72/CE l'elenco comunitario degli additivi di cui all'allegato III di detta direttiva diventerà un elenco positivo a partire dal 1° gennaio 2010. Di conseguenza i titoli che figurano nell'allegato III alla suddetta direttiva non devono più fare riferimento a un elenco «incompleto» di additivi.

(5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV bis, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in conformità degli allegati da I a V del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

ALLEGATO I

Nella sezione A dell'allegato II della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. rif.	CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«14627	0000117-21-5	anidride 3-cloroftalica	LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 3-cloroftalico)
14628	0000118-45-6	anidride 4-cloroftalica	LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 4-cloroftalico)
14876	0001076-97-7	acido 1,4-cicloesano dicarbossilico	LMS = 5 mg/kg Da utilizzare solo per la fabbricazione di poliesteri
18117	0000079-14-1	acido glicolico	Solo per il contatto indiretto con i prodotti alimentari, dietro a uno strato di polietilene tereftalato (PET)
19965	0006915-15-7	acido malico	Da utilizzare solo come comonomero nei poliesteri alifatici a un livello massimo dell'1 % su base molare
21498	0002530-85-0	[3-(metacrilossi)propil]trimetossisilano	LMS = 0,05 mg/kg Solo per uso come agente di trattamento delle superfici dei filler inorganici»

ALLEGATO II

L'allegato III della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

- 1) il termine «incompleto» va eliminato dal titolo generale dell'allegato III e dai titoli delle sezioni A e B;
- 2) nella sezione A vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

N. rif.	CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«30607	—	acidi, C ₂ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (espresso come litio) ⁽⁸⁾
33105	0146340-15-0	alcoli, C ₁₂ -C ₁₄ secondari, β-(2-idrossietossi), etossilati	LMS = 5 mg/kg ⁽⁴⁴⁾
33535	0152261-33-1	alfa-alcheni(C ₂₀ -C ₂₄), copolimero con anidride maleica, prodotto di reazione con 4-ammino,2,2,6,6-tetrametilpiperidina	Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D Da non utilizzare a contatto con prodotti alimentari contenenti alcol
38550	0882073-43-0	bis(4-propilbenzilidene)propilsorbitolo	LMS = 5 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)
40155	0124172-53-8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N'-diformilesametildiammina	LMS = 0,05 mg/kg ⁽¹⁾ ⁽⁴⁴⁾
49080	0852282-89-4	N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dione	LMS = 0,05 mg/kg ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾ Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)
60027	—	Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000)	Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D Secondo le specifiche dell'allegato V
62215	0007439-89-6	Ferro	LMS = 48 mg/kg
68119	—	neopentil glicole, diesteri e monoesteri con acido benzoico e acido 2-etilesanoico	LMS = 5 mg/kg Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]	LMS = 0,05 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)
76807	00073018-26-5	poliestere dell'acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo	LMS = 30 mg/kg
77708	—	polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C ₈ -C ₂₂)	LMS = 1,8 mg/kg Secondo le specifiche dell'allegato V
80077	0068441-17-8	cere di polietilene, ossidate	LMS = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	poli(acido 12-idrossistearico)-polietilene-immina copolimero	Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET), nel polistirene (PS), nel polistirene ad alto impatto (HIPS) e nella poliammide (PA) fino a 0,1 % p/p. Secondo le specifiche dell'allegato V
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	LMS = 5 mg/kg (⁴⁷) Secondo le specifiche dell'allegato V
80510	1010121-89-7	Miscela ottenuta dal processo di Poli(3-nonil-1,1-diosso-1-tiopropil-1,3-diil)-block-poli(x-oleil-7-idrossi-1,5-diimino-ottan-1,8-diil), con x = 1 e/o 5, neutralizzato con acido dodecilbenzensolfonico	Da utilizzare solo come coadiuvante della polimerizzazione nella produzione di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS)
91530	—	Acido solfosuccinico, diesteri alchilici (C ₄ -C ₂₀) o cicloesilici, sali di sodio	LMS = 5 mg/kg
91815	—	Acido solfosuccinico, monoesteri di alchil (C ₁₀ -C ₁₆) polietilenglicole, sali di sodio	LMS = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	Acido Tereftalico, bis(2-etilesil)estere	LMS = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	N,N',N',N'-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecan-1,10-diamina	LMS = 0,05 mg/kg
92475	0203255-81-6	estere ciclico di 3,3',5,5'-tetrakis(terz-butil)-2,2'-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso	LMS = 5 mg/kg (espressi quale somma della forma fosfato e fosfito della sostanza e dei prodotti di idrolisi)
93450	—	Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell'acido [amminotris(metilenfosfonico)]	Secondo le specifiche dell'allegato V
94000	0000102-71-6	trietanolammina	LMS = 0,05 mg/kg (compreso l'addotto cloridrato)
94425	0000867-13-0	Trietil fosfonoacetato	Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)
94985	—	trimetilolpropano, triesteri e diesteri miscelati con acido benzoico e acido 2-etilesanoico	LMS = 5 mg/kg Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D».

ALLEGATO III

Nell'allegato IV bis della direttiva 2002/72/CE vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

N. Rif.	CAS	Nome
«49080	852282-89-4	N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dione
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]
76807	0007308-26-5	poliestere dell'acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo
92475	0203255-81-6	estere ciclico di 3,3',5,5'-tetrakis(terz-butil)-2,2'-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso»

ALLEGATO IV

Nella parte B d'allegato V della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. Rif.	Altre specifiche
«60027	Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000) Peso molecolare medio non inferiore a 440 Da Viscosità a 100 °C non inferiore a 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$)
77708	polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C ₈ - C ₂₂) Quantità massima di residuo di ossido di etilene nel materiale o oggetto = 1 mg/kg
80350	poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero Risultante dalla reazione del poli(acido 12-idrossistearico) con la polietileneimmina
80480	poli(6-morfolin-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]) Peso molecolare medio non inferiore a 2 400 Da Contenuto residuo di morfolina $\leq 30 \text{ mg/kg}$, di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)esane-1,6-diammina $< 15\,000 \text{ mg/kg}$, e di 2,4-dicloro-6-morfolin-1,3,5-triazina $\leq 20 \text{ mg/kg}$
93450	Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell'acido [amminotris(metilenfosfonico)] Il contenuto del copolimero per il trattamento di superficie del biossido di titanio rivestito è inferiore a 1 % p/p»

ALLEGATO V

L'allegato VI alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1. La nota 8 è sostituita dalla seguente:

«⁽⁸⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.»

2. Sono aggiunti i seguenti punti:

«⁽⁴⁴⁾ L'LMS potrebbe essere superato nelle poliolefine.

«⁽⁴⁵⁾ L'LMS potrebbe essere superato nelle materie plastiche contenenti più dello 0,5 % p/p della sostanza.

«⁽⁴⁶⁾ L'LMS potrebbe essere superato a contatto con prodotti alimentari ad alto tenore alcolico.

«⁽⁴⁷⁾ L'LMS potrebbe essere superato nel polietilene a bassa densità (LDPE) contenente più dello 0,3 % p/p della sostanza a contatto con prodotti alimentari grassi.»

REGOLAMENTO (CE) N. 976/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2009

recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

Definizioni

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione ⁽²⁾.

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Gli Stati membri sono tenuti a istituire e gestire una rete di servizi per i set di dati territoriali e i servizi per i quali sono stati creati metadati a norma di questa direttiva.
- (2) Per garantire la compatibilità e l'usabilità di tali servizi a livello comunitario, è necessario definire le specifiche tecniche e i criteri di prestazione minima per questi servizi per quanto riguarda le categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.
- (3) Per garantire che alle autorità pubbliche e ai terzi sia data la possibilità tecnica di collegare i loro set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi ai servizi di rete, è opportuno stabilire requisiti adeguati per questi servizi.
- (4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

- 1) per «capacità operativa iniziale» si intende la capacità di un servizio di rete di fornire la piena funzionalità, senza garantire la qualità del servizio conformemente alle regole di cui all'allegato I del presente regolamento o l'accesso al servizio per tutti gli utilizzatori attraverso il geoportale Inspire;
- 2) per «prestazione», si intende il livello minimo a partire dal quale si ritiene che un obiettivo sia stato conseguito in funzione della rapidità con la quale una richiesta può essere seguita nell'ambito di un servizio di rete Inspire;
- 3) per «capacità», si intende il numero massimo di richieste di servizio simultanee soddisfatte con una prestazione garantita;
- 4) per «disponibilità», si intende la probabilità che il servizio di rete sia disponibile;
- 5) per «tempo di risposta», si intende il tempo entro cui l'operazione di servizio invia il primo byte del risultato, misurato nella sede dalla quale lo Stato membro eroga il servizio;
- 6) per «richiesta di servizio», si intende un'unica richiesta per una singola operazione di un servizio di rete Inspire;
- 7) per «elemento di metadati Inspire», si intende un elemento di metadati menzionato all'allegato B del regolamento (CE) n. 1205/2008;
- 8) per «pubblicare», si intende l'operazione di inserimento, cancellazione o aggiornamento degli elementi di metadati Inspire di risorse nel servizio di ricerca (Discovery);
- 9) per «linguaggio naturale», si intende un linguaggio umano che sia parlato, scritto o basato su segni, per la comunicazione generica;
- 10) per «raccolta», si intende l'operazione di estrarre elementi di metadati Inspire da una fonte di un servizio di ricerca (Discovery) e di consentire la creazione, la cancellazione o l'aggiornamento dei metadati di queste risorse nel servizio di ricerca (Discovery) di destinazione;
- 11) per «strato» si intende un'unità di base di informazione territoriale che può essere chiesta sotto forma di una mappa ad un server conformemente alla norma EN ISO 19128.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'istituzione e l'aggiornamento dei servizi di rete di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE (di seguito i «servizi di rete») e gli obblighi relativi alla disponibilità di questi servizi per le autorità pubbliche degli Stati membri e i terzi, a norma dell'articolo 12 della direttiva in questione.

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12.

*Articolo 3***Requisiti per i servizi di rete**

I servizi di rete devono essere conformi alle disposizioni concernenti la qualità dei servizi di cui all'allegato I.

Inoltre ogni tipo di servizio di rete deve essere conforme a:

- a) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche di cui all'allegato II, per quanto concerne i servizi di ricerca (Discovery);
- b) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche di cui all'allegato III, per quanto concerne i servizi di consultazione (View).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

*Articolo 4***Accesso ai servizi di rete**

1. Entro il 9 maggio 2011, gli Stati membri forniscono con capacità operativa iniziale, i servizi di ricerca e consultazione.

2. Entro il 9 novembre 2011, gli Stati membri forniscono i servizi di ricerca e consultazione a norma del presente regolamento.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

QUALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di rete dei terzi che sono collegati a norma dell'articolo 12 della direttiva 2007/2/CE non sono presi in considerazione nella valutazione della qualità del servizio al fine di evitare i potenziali deterioramenti dovuti agli effetti a cascata.

I criteri di qualità di servizio elencati qui di seguito concernenti le prestazioni, la capacità e la disponibilità del servizio devono essere soddisfatti.

1. PRESTAZIONI

Il tempo di risposta per l'invio della prima risposta a una richiesta al servizio di ricerca è al massimo di 3 secondi in condizioni di normalità.

Per un'immagine di 470 kilobyte (ad esempio, 800 × 600 pixel con un'intensità di colore di 8 bit), il tempo di risposta per l'invio della prima risposta ad una richiesta Get Map ad un servizio View è al massimo di 5 secondi in una situazione normale.

Per situazione normale, si intendono i periodi al di fuori dei carichi di punta, ossia il 90 % del tempo.

2. CAPACITÀ

Il numero minimo di richieste indirizzate ad un servizio di ricerca che possono essere trattate simultaneamente, conformemente alla prestazione di qualità di servizio è di 30 al secondo.

Il numero minimo di richieste indirizzate ad un servizio di consultazione che possono essere trattate simultaneamente, conformemente alla prestazione di qualità di servizio è di 20 al secondo.

3. DISPONIBILITÀ

La probabilità che un servizio di rete sia disponibile deve essere del 99 %.

ALLEGATO II

SERVIZI DI RICERCA

PARTE A

Criteri di ricerca

Per essere conforme al set minimo di criteri di ricerca di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/CE, il servizio di ricerca deve supportare la ricerca attraverso gli elementi di metadati Inspire elencati nella tabella 1 del presente allegato.

Tabella 1

Criteri minimi di ricerca	Elementi di metadati Inspire
Parole chiave	Parola chiave
Classificazione dei dati e dei servizi territoriali (per i set di dati territoriali e le serie di set di dati territoriali)	Categoria di argomento
Classificazione dei dati e dei servizi territoriali (per i servizi di dati territoriali)	Tipo di servizio di dati territoriali
Qualità e validità dei set di dati territoriali	Genealogia
Qualità e validità dei set di dati territoriali	Risoluzione spaziale
Grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE	Specificità
Grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE	Grado
Localizzazione geografica	Riquadro di delimitazione geografica (geographic bounding box)
Condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set e dei servizi di dati territoriali	Condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo
Condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set e dei servizi di dati territoriali	Limitazioni dell'accesso del pubblico
Autorità pubbliche responsabili dell'elaborazione, gestione, aggiornamento e distribuzione dei set e dei servizi di dati territoriali	Parte responsabile
Autorità pubbliche responsabili dell'elaborazione, gestione, aggiornamento e distribuzione dei set e dei servizi di dati territoriali	Ruolo della parte responsabile

In aggiunta, gli elementi o i set di elementi di metadati Inspire elencati qui di seguito devono essere disponibili come criteri di ricerca:

- a) titolo della risorsa;
- b) breve descrizione (abstract) della risorsa;
- c) tipo di risorsa;
- d) identificatore univoco della risorsa;
- e) riferimento temporale.

Per consentire la ricerca di risorse mediante la combinazione di criteri di ricerca, gli operatori logici e di confronto devono essere supportati dal servizio.

Per consentire la ricerca di risorse in base alla localizzazione geografica, l'operatore spaziale menzionato nella tabella 2 deve essere supportato (dal servizio).

Tabella 2

Nome dell'operatore	Proprietà
Intersezioni (Intersects)	Occorre che l'elemento di metadato Inspire, riquadro di delimitazione geografica, intersechi un'area di interesse definita

PARTE B

Operazioni

1. ELENCO DELLE OPERAZIONI

Per essere conforme all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE, il servizio di ricerca deve prevedere le operazioni elencate nella tabella 3 del presente allegato.

Tabella 3

Operazione	Ruolo
Get Discovery Service Metadata	Fornisce tutte le informazioni necessarie concernenti il servizio e descrive le capacità del servizio
Discover Metadata	L'operazione Discover Metadata consente di richiedere gli elementi di metadati Inspire delle risorse mediante una richiesta da estrarre dal servizio Discovery di destinazione

Per essere conforme all'articolo 12 della direttiva 2007/2/CE, il servizio di ricerca deve supportare le operazioni elencate nella tabella 4 del presente allegato.

Tabella 4

Operazione	Ruolo
Publish Metadata	L'operazione Publish Metadata consente di editare gli elementi di metadato Inspire delle risorse nel servizio di ricerca [meccanismi di introduzione (Push) o estrazione (Pull) di metadati]. Per editare si intende inserire, aggiornare e cancellare
Link Discovery Service	La funzione Link Discovery Service permette la dichiarazione della disponibilità di un servizio di ricerca per la ricerca di risorse attraverso il servizio di ricerca dello Stato membro, pur mantenendo il metadato delle risorse presso il proprietario

I parametri della richiesta e della risposta di ogni operazione completano la descrizione di ogni operazione e fanno parte integrante delle specifiche tecniche del servizio di ricerca.

2. OPERAZIONE GET DISCOVERY SERVICE METADATA

2.1. **Richiesta Get Discovery Service Metadata**2.1.1. *Parametri della richiesta Get Discovery Service Metadata*

Il parametro della richiesta Get Discovery Service Metadata indica il linguaggio naturale del contenuto della Risposta al Get Discovery Service Metadata.

2.2. **Risposta al Get Discovery Service Metadata**

La risposta al Get Discovery Service Metadata contiene i seguenti set di parametri:

- metadati del servizio di ricerca,
- metadati delle operazioni,
- linguaggi.

2.2.1. Parametri dei metadati del servizio di Ricerca (Discovery Service Metadata)

I parametri dei metadati del servizio di ricerca contengono almeno gli elementi di metadati Inspire del servizio di ricerca.

2.2.2. Parametri dei metadati delle operazioni (Operations Metadata)

I parametri dei metadati delle operazioni forniscono metadati concernenti le operazioni da effettuate nel servizio di ricerca. Questi parametri dei metadati descrivono ogni operazione e devono contenere gli elementi seguenti:

- 1) indicano, per l'operazione Publish Metadata, se sono disponibili il meccanismo di estrazione, il meccanismo di introduzione o entrambi;
- 2) descrivono ogni operazione, fornendo quanto meno una descrizione dei dati scambiati e l'indirizzo della rete.

2.2.3. Parametri dei linguaggi

Devono essere forniti due parametri di linguaggio:

- il parametro del linguaggio di risposta (Response Language) che indica il linguaggio naturale utilizzato nei parametri di risposta al Get Discovery Service Metadata,
- il parametro dei linguaggi supportati (Supported Languages) che contiene l'elenco dei linguaggi naturali supportati dal servizio di ricerca.

3. OPERAZIONE DISCOVER METADATA

3.1. Richiesta Discover Metadata

La richiesta Discovery Metadata contiene i seguenti parametri:

- linguaggio,
- domanda (query).

3.1.1. Parametro del linguaggio

Il parametro del linguaggio (Language) indica il linguaggio naturale richiesto per il contenuto della risposta al Discover Metadata.

3.1.2. Parametro Query

Il parametro Query contiene la combinazione dei criteri di ricerca di cui alla parte A.

3.2. Risposta al Discover Metadata

3.2.1. Parametro della risposta al Discover Metadata

Il parametro della risposta al Discover Metadata contiene almeno gli elementi di metadato Inspire di ogni risorsa che domanda soddisfa i criteri della query.

4. OPERAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEI METADATI (PUBLISH METADATA)

La funzione Publish Metadata consente la pubblicazione di elementi di metadato Inspire delle risorse nel servizio di ricerca. Le due alternative sono:

- meccanismo di introduzione: consente di editare degli elementi di metadati Inspire delle risorse accessibili dal servizio di ricerca,
- meccanismo di estrazione: consente al servizio di ricerca dello Stato membro di estrarre degli elementi di metadato Inspire delle risorse da remoto.

Il servizio deve supportare almeno una di queste due alternative.

4.1. Meccanismo di introduzione (Push)

4.1.1. Richiesta Edit Metadata

4.1.1.1. Parametro della richiesta Edit Metadata

Il parametro della richiesta Edit Metadata fornisce tutte le informazioni richieste per consentire l'inserimento, l'aggiornamento o l'eliminazione di elementi di metadato Inspire delle risorse nel servizio di ricerca.

4.2. **Meccanismo di estrazione (Pull)**

4.2.1. *Richiesta Collect Metadata*

4.2.1.1. Parametro della richiesta Collect Metadata

Il parametro della richiesta Collect Metadata fornisce tutte le informazioni concernenti la posizione in remoto che sono necessarie per estrarre i metadati delle risorse disponibili. Comprende quanto meno gli elementi di metadato Inspire del servizio di dati territoriali dedicato.

5. OPERAZIONE LINK DISCOVERY SERVICE

La funzione Link Discovery Service consente la dichiarazione della disponibilità di un servizio di ricerca, conforme al presente regolamento, per la ricerca di risorse attraverso il servizio di ricerca dello Stato membro, pur mantenendo il metadato delle risorse presso il proprietario.

5.1. **Richiesta Link Discovery Service**

5.1.1. *Parametro della richiesta Link Discovery Service*

Il parametro della richiesta Link Discovery Service fornisce tutte le informazioni relative al servizio di ricerca delle autorità pubbliche o di terzi conforme al presente regolamento, che consentono al servizio di ricerca dello Stato membro di ottenere metadati di risorse basati sulla combinazione di criteri di ricerca del servizio di ricerca delle autorità pubbliche o di terzi e di raccogliarli e ordinarli con metadati di altre risorse.

ALLEGATO III

SERVIZI DI CONSULTAZIONE

PARTE A

Operazioni

1. ELENCO DELLE OPERAZIONI

Per essere conforme alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE, il servizio di consultazione deve effettuare le operazioni elencate nella tabella 1 del presente allegato.

Tabella 1

Operazione	Ruolo
Get View Service Metadata	Fornisce tutte le informazioni necessarie concernenti il servizio e descrive le capacità del servizio
Get Map	Restituisce una mappa contenente le informazioni geografiche e tematiche provenienti dai set di dati territoriali disponibili. La mappa è un'immagine georeferenziata

Per essere conforme alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2007/2/CE, il servizio di consultazione deve supportare le operazioni elencate nella tabella 2 del presente allegato.

Tabella 2

Operazione	Ruolo
Link View Service	Consente ad un'autorità pubblica o a un terzo di dichiarare un servizio View per la consultazione delle sue risorse mediante il servizio View dello Stato membro, mantenendo nel contempo la capacità di consultazione nella postazione dell'autorità pubblica o del terzo

I parametri di richiesta e di risposta di ogni operazione completano la descrizione di ogni operazione e fanno parte integrante delle specifiche tecniche del servizio di consultazione.

2. OPERAZIONE GET VIEW SERVICE METADATA

2.1. **Richiesta Get View Service Metadata**2.1.1. *Parametri della richiesta Get View Service Metadata*

Il parametro della richiesta Get View Service Metadata indica il linguaggio naturale richiesto per il contenuto della risposta al Get View Service Metadata.

2.2. **Parametri della risposta Get View Service Metadata**

La risposta alla domanda Get View Service Metadata contiene i seguenti set di parametri:

- metadati del servizio di ricerca,
- metadati delle operazioni,
- linguaggi,
- metadati degli strati.

2.2.1. *Parametri View Service Metadata*

I parametri View Service Metadata contengono almeno gli elementi di metadati Inspire del servizio di consultazione.

2.2.2. Parametri dei metadati delle operazioni (Operations Metadata)

Il parametro Operation Metadata descrive le operazioni del servizio di consultazione e contiene almeno una descrizione dei dati scambiati e l'indirizzo di rete di ogni operazione.

2.2.3. Parametri dei linguaggi

Devono essere forniti due parametri di linguaggio:

- il parametro di linguaggio di risposta che indica il linguaggio naturale utilizzato nei parametri della risposta alla richiesta Get Service Metadata,
- il parametro dei linguaggi supportati che contiene l'elenco dei linguaggi naturali supportati da questo servizio di consultazione.

2.2.4. Parametri dei metadati degli strati

Gli elementi di metadati elencati nella tabella 3 devono essere forniti per ogni strato.

Tabella 3

Elemento di metadati	Descrizione
Titolo della risorsa	Il titolo dello strato, utilizzato ai fini della comunicazione umana, per la presentazione dello strato, ad esempio in un menù.
Breve descrizione (abstract) della risorsa	Breve descrizione dello strato
Parola chiave	Parole chiave supplementari
Riquadro di delimitazione geografica (geographic bounding box)	Il riquadro minimo di delimitazione geografica in tutti i sistemi di riferimenti di coordinate supportati per la regione interessata dallo strato
Identificatore univoco della risorsa	L'identificatore univoco della risorsa utilizzato per creare lo strato

I parametri specifici degli strati elencati nella tabella 4 devono essere forniti per ogni strato.

Tabella 4

Parametro	Descrizione
Nome	Nome armonizzato dello strato
Sistemi di riferimento di coordinate	Elenco dei sistemi di riferimento di coordinate in cui lo strato è disponibile
Stili	Elenco degli stili disponibili per lo strato Uno stile si compone di un titolo e di un identificatore univoco
Legenda URL	Ubicazione della legenda per stile, linguaggio e coppie di dimensioni
Coppie di dimensioni	Indica le coppie di assi a due dimensioni supportati per le serie e i set di serie di dati territoriali multidimensionali

3. OPERAZIONE GET MAP

3.1. Richiesta Get Map

3.1.1. Parametri della richiesta Get Map

Occorre fornire i parametri della richiesta Get Map elencati nella tabella 5.

Tabella 5

Parametro	Descrizione
Strati	Elenco dei nomi degli strati da includere nella mappa
Stili	Elenco degli stili da utilizzare per ogni strato
Sistemi di riferimento di coordinate	Sistemi di riferimento di coordinate della mappa
Riquadro di delimitazione	Le coordinate dei quattro angoli della mappa bidimensionale per la coppia di dimensioni selezionate e nel sistema di riferimento di coordinate prescelto
Larghezza dell'immagine	La larghezza della mappa in pixel
Altezza dell'immagine	L'altezza della mappa in pixel
Formato dell'immagine	Il formato dell'immagine ottenuta
Linguaggio	Linguaggio da utilizzare per la risposta
Coppia di dimensioni	Gli assi a due dimensioni da utilizzare per la mappa. Ad esempio, una dimensione geografica ed una dimensione temporale

4. OPERAZIONE LINK VIEW SERVICE

4.1. **Richiesta Link View Service**

4.1.1. *Parametri della richiesta Link View Service*

Il parametro della richiesta Link View Service fornisce tutte le informazioni concernenti il servizio di consultazione delle autorità pubbliche o di terzi conformi al presente regolamento che consentono al servizio di consultazione dello Stato membro di ottenere una mappa dal servizio di consultazione delle autorità pubbliche o dei terzi e di assemblarla con altre mappe.

PARTE B

Altre caratteristiche

Il servizio di consultazione deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Sistemi di riferimento di coordinate

Gli strati sono consultati simultaneamente utilizzando un unico sistema di riferimento di coordinate e il servizio di consultazione supporta almeno i sistemi di riferimento di coordinate di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 2007/2/CE.

2. Formato dell'immagine

Il servizio di consultazione supporta almeno uno dei seguenti formati di immagine:

- il formato Portable Network Graphics (PNG),
- il formato Graphics Interchange Format (GIF) senza compressione.

REGOLAMENTO (CE) N. 977/2009 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2009****recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Boerenkaas (STG)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dei Paesi Bassi relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Boerenkaas», registrata dal regolamento (CE) n. 149/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Lo scopo della domanda consiste nel modificare il disciplinare in modo che, allorché la produzione è stagionale, i controlli vengano eseguiti una volta ogni sei o otto settimane durante il periodo di produzione. Quando la produzione annuale di «Boerenkaas» in un'impresa è inferiore a 25 000 chilogrammi, i controlli vengono eseguiti due volte all'anno. Queste modifiche sono proposte onde evitare che le piccole imprese debbano sostenere elevati costi di controllo.

- (3) La Commissione ha esaminato la modifica in parola giungendo alla conclusione che essa è giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione può approvarla senza ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della specialità tradizionale garantita «Boerenkaas» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il disciplinare nella sua versione aggiornata figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 46 del 16.2.2007, pag. 18.

ALLEGATO I

Il disciplinare della specialità tradizionale garantita «Boerenkaas» è modificato come segue:

al punto 3.9 del disciplinare, relativo ai requisiti minimi e alle procedure in materia di controllo della specificità, vengono aggiunte le frasi seguenti:

«allorché la produzione del formaggio “Boerenkaas” è stagionale, i controlli vengono eseguiti una volta ogni sei-otto settimane durante il periodo di produzione. Quando la produzione annuale di “Boerenkaas” è inferiore a 25 000 kg, i controlli sono eseguiti due volte all'anno.»

ALLEGATO II

«3. **Disciplinare aggiornato**3.1. *Nome(i) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007]*

“Boerenkaas” (solo in lingua olandese)

3.2. *Si tratta di un nome:*

Specifico in sé e per sé

indicante le caratteristiche specifiche del prodotto agricolo o alimentare

Il nome “Boerenkaas” è specificamente connesso al prodotto tradizionalmente fabbricato nella fattoria a partire da latte crudo proveniente essenzialmente dal bestiame proprio dell'azienda. Il termine “Boeren” significa “agricoltori”, il “Boerenkaas” è quindi un formaggio preparato nella fattoria dagli agricoltori.

3.3. *Indicare se si richiede la riserva del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006*

Registrazione con riserva del nome

Registrazione senza riserva del nome

3.4. *Tipo di prodotto [cfr. allegato II]*

Classe 1.3. Formaggio

3.5. *Descrizione del prodotto agricolo o alimentare cui si applica la denominazione di cui al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007]*

Il “Boerenkaas” è un formaggio a pasta (semi-)dura prodotto a partire da latte crudo vaccino, caprino, ovino o bufalino. Il tenore di grassi del “Boerenkaas” varia a seconda del contenuto in materie grasse del latte adoperato.

Il formaggio può contenere cumino oppure altri semi, erbe e/o spezie. Man mano che il formaggio invecchia e matura, la sua pasta diventa più consistente e più asciutta in modo che si può parlare di formaggio a pasta dura.

Esempi di nomi per questo tipo di prodotto sono: “Goudse Boerenkaas”, “Goudse Boerenkaas met kruiden”, “Edammer Boerenkaas”, “Leidse Boerenkaas”, “Boerenkaas van geitenmelk” e “Boerenkaas van schapenmelk”.

3.6. *Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare cui si applica la denominazione di cui al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007]*

Le materie prime adoperate possono essere:

a) latte crudo,

b) panna o latte magro o parzialmente scremato, ottenuto direttamente a partire dal latte di cui alla lettera a),

c) acqua.

Il latte adoperato non deve essere stato sottoposto a un trattamento termico superiore ai 40 °C; l'attività della fosfatasi deve coincidere con quella della materia prima utilizzata, ossia il latte crudo.

Il latte deve essere trasformato in formaggio entro 40 ore dalla mungitura.

Additivi e aggiunte

a) Colture di microrganismi (non geneticamente modificati) produttori di acido lattico, di acido propionico e aromatizzanti

b) Presame [di cui all'articolo 5, lettera a), del decreto sui latticini nell'ambito della legge antisofisticazioni]

c) Cloruro di calcio

d) Nitrato di sodio

e) Semi, erbe e/o spezie

f) Cloruro di sodio (mediante salamoia)

Processo di preparazione

- Il latte crudo viene fatto cagliare entro 40 ore dalla mungitura a una temperatura di circa 30 °C.
- Una coltura miscelata di batteri di sieroinnesti provvede all'acidificazione.
- La miscela di siero e caglio, dopo il taglio, la mescolatura e l'estrazione di una parte del siero, viene lavata una o due volte con acqua calda; in questo modo la temperatura della miscela viene aumentata fino a un massimo di 37 °C.
- Dopo la lavorazione del caglio, questo viene trasferito nei fusti da formaggio.
- Prima o durante la pressatura viene applicato sul formaggio un marchio di caseina recante in ogni caso il nome del formaggio (Boerenkaas), eventualmente completato dal nome del tipo di latte utilizzato.
- Dopo la pressatura e l'acidificazione per un certo numero di ore, il formaggio viene messo in una salamoia composta nella misura del 18-22 % di sale da cucina (cloruro di sodio).
- La stagionatura minima nella fattoria è di 13 giorni dopo il primo giorno di lavorazione ad almeno 12 °C.
- Per ottenere il suo sapore così caratteristico, il "Boerenkaas" è sottoposto a un'ulteriore stagionatura in appositi locali all'interno dell'azienda o del negozio di formaggi. La durata della stagionatura varia da alcune settimane a più di un anno.

3.7. Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

Il "Boerenkaas" è un formaggio prodotto nella fattoria con latte crudo vaccino, caprino, ovino o bufalino. Il latte deve provenire per almeno la metà dal bestiame proprio dell'azienda. È autorizzato l'acquisto di quantitativi supplementari presso due allevatori al massimo ma il latte acquistato non può essere in quantità complessivamente superiore alla produzione propria dell'azienda.

Sintesi delle proprietà caratteristiche e dei requisiti di composizione del "Boerenkaas"

Caratteristiche	"Goudse Boerenkaas"	"Leidse Boerenkaas"	"Edammer Boerenkaas"	"Boerenkaas (da latte caprino)", "Boerenkaas (da latte ovino)" "Boerenkaas (da latte bufalino)"
Materia prima	Latte vaccino	Latte vaccino	Latte vaccino	Latte caprino, latte ovino, latte bufalino
Forma	Forma di Gouda (cilindro piatto con bordi arrotondati)	Forma di Leida (cilindro piatto con bordi angolosi)	Di forma sferica o di pane	
Crosta	Crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento	Crosta rossa, eventualmente avvolta in un rivestimento	Crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento	Crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento
Consistenza	Da soda a elastica e duttile	Da soda a dura, adatta al taglio	Da elastica a soda, adatta al taglio	Da soda a elastica e duttile
Formazione di occhi	Regolarmente ripartita su tutto il formaggio, diametro degli occhi da 2 a circa 15 mm; assenza di fessure (più di 1 cm)	Numero limitato di buchetti, regolarmente ripartito su tutto il formaggio, diametro degli occhi di 1-3 mm; assenza di fessure	Numero limitato di occhi, regolarmente ripartito su tutto il formaggio, diametro degli occhi da 2 a circa 8 mm; assenza di fessure	Occhi regolarmente ripartiti su tutto il formaggio o massa omogenea senza aperture
PH	Dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,40	Dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,30	Dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,30	Dopo 12 giorni fra 5,10 e 5,30

Caratteristiche	"Goudse Boerenkaas"	"Leidse Boerenkaas"	"Edammer Boerenkaas"	"Boerenkaas (da latte caprino)", "Boerenkaas (da latte ovino)" "Boerenkaas (da latte bufalino)"
Tenore di grasso nella materia secca (%)	Non sgrassato, minimo 48 %	30 % +, tenore di grasso nella materia secca superiore al 30 % ma inferiore al 35 %; oppure 35 % +, tenore di grasso nella materia secca superiore al 35 % ma inferiore al 40 %	40 % +, tenore di grasso nella materia secca superiore al 40 % ma inferiore al 45 %	Minimo 45 % +
Tenore massimo di umidità	42,5 % (a 12 giorni dalla preparazione)	45 % (a 12 giorni dalla preparazione)	47 % (a 12 giorni dalla preparazione)	46 % (a 12 giorni dalla preparazione)
Contenuto di sale (%)	0,4 % fino a un massimo del 4 % di sale nel formaggio secco	0,4 % fino a un massimo del 4 % di sale nel formaggio secco	0,4 % fino a un massimo del 5 % di sale nel formaggio secco	0,4 % fino a un massimo del 4 % di sale nel formaggio secco
Aggiunte	Eventualmente cumino, semi, erbe e/o spezie	Cumino	Eventualmente cumino	Eventualmente semi, erbe e/o spezie
Durata minima della stagionatura	13 giorni dal primo giorno di lavorazione	13 giorni dal primo giorno di lavorazione	13 giorni dal primo giorno di lavorazione	13 giorni dal primo giorno di lavorazione
Temperatura minima di stagionatura	12 °C	12 °C	12 °C	12 °C
Attività della fosfatasi	Valore normale per il latte crudo	Valore normale per il latte crudo	Valore normale per il latte crudo	Valore normale per il latte crudo

3.8. Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

Il nome "Boerenkaas" è specificamente legato al prodotto tradizionalmente elaborato nella fattoria con latte crudo proveniente essenzialmente dal bestiame proprio dell'azienda.

Fino al 1874 tutto il latte era preparato nella fattoria. Dopo questa data, ebbe inizio gradualmente la trasformazione del latte in modo industriale. Il latte adoperato nella fabbricazione del formaggio iniziò a essere pastorizzato fin dai primi anni del ventesimo secolo. La pastorizzazione ha fatto sì che il carattere tipico di questo formaggio andasse perduto. Nella fattoria, invece, gli agricoltori hanno continuato ad adoperare il metodo artigianale ricorrendo al latte crudo.

A causa di alcuni enzimi naturalmente presenti nel latte, quali la lipasi, e alla presenza di una flora batterica che si sviluppa nel latte durante e dopo la mungitura, il formaggio preparato con latte crudo ha un sapore più deciso, ovvero più pieno, più corposo e più piccante. Per numerosi consumatori è proprio questo sapore che contraddistingue il "Boerenkaas" rendendolo diverso dal formaggio elaborato secondo il metodo "industriale". Il sapore del formaggio diventa tanto più corposo quanto più lunga è la durata del processo di stagionatura.

Nel 1982 nuove norme vengono fissate mediante la decisione relativa ai prodotti a base di formaggio, a sua volta basata sulla legge relativa alla qualità dei prodotti agricoli. Tali norme riguardano la qualità del formaggio, l'origine del latte e il metodo di produzione. Il relativo marchio nazionale offre la garanzia che il "Boerenkaas" è un prodotto elaborato in fattoria, preparato con latte crudo conservato soltanto durante un breve lasso di tempo e proveniente principalmente dal bestiame proprio dell'allevatore.

Tale normativa introduce inoltre la possibilità di utilizzare, oltre al latte vaccino, latte caprino, ovino e bufalino e consente la preparazione del formaggio a partire da latte crudo con un minore tasso di materia grassa.

Da quanto precede emerge chiaramente la specificità della materia prima e del metodo di elaborazione.

3.9. *Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1216/2007]*

Conformemente al regolamento (CE) n. 509/2006, i requisiti del presente disciplinare, descritto al punto 3.6 (Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare cui si applica la denominazione di cui al punto 3.1) e nella tabella che figura al punto 3.7 [specificità del prodotto agricolo o alimentare (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007], si applicano al "Boerenkaas" in quanto specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

Per ogni fattoria viene controllato una volta ogni sei-otto settimane l'utilizzo sia del latte fresco, crudo (non oltre 40 ore dalla mungitura) per la preparazione del formaggio, che del marchio di caseina. Una volta l'anno si procede alla verifica amministrativa della provenienza del latte utilizzato. Il controllo inerente ai requisiti di composizione riguarda sia il tenore di grasso che il tasso di umidità e il contenuto di sale nel prodotto secco; tali parametri vengono controllati da sei a otto volte l'anno (*).

La procedura di controllo ha inoltre l'obiettivo di garantire il rispetto delle altre proprietà caratteristiche dei vari tipi di "Boerenkaas", indicate nella tabella del punto 3.7. Questi controlli delle proprietà caratteristiche avvengono visivamente, nello stesso momento, una volta ogni sei-otto settimane.

(*) Allorché la produzione di formaggio "Boerenkaas" è stagionale, i controlli vengono eseguiti una volta ogni sei-otto settimane durante il periodo di produzione. Quando la produzione annua di "Boerenkaas" è inferiore a 25 000 kg in un'azienda, i controlli sono eseguiti due volte all'anno.»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 87/372/CEE del Consiglio ⁽³⁾, completata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987 relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità ⁽⁴⁾ e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonìa mobile terrestre nella Comunità (GSM) ⁽⁵⁾, ha riconosciuto

l'esigenza di utilizzare pienamente le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazioni, in particolare la radiotelefonìa mobile, nell'interesse dello sviluppo economico della Comunità. Si è riconosciuta anche l'opportunità unica offerta dal passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonìa mobile al fine dell'introduzione delle radiocomunicazioni mobili a livello realmente paneuropeo.

(2) Le bande di frequenza 890-915 MHz e 935-960 MHz sono state riservate a un servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile che deve essere fornito in ogni Stato membro in base a una specifica comune noto come GSM. Successivamente la cosiddetta banda di estensione (880-890 MHz e 925-935 MHz) è stata resa accessibile per il funzionamento del GSM, e congiuntamente dette bande di frequenza sono note come banda 900 MHz.

(3) Dal 1987 sono state sviluppate nuove tecnologie digitali che permettono di fornire comunicazioni elettroniche paneuropee innovative, in grado di coesistere con il GSM nella banda 900 MHz in un contesto regolamentare più neutro di prima sul piano tecnologico. La banda 900 MHz presenta buone caratteristiche di propagazione che permettono di coprire distanze maggiori rispetto alle bande di frequenza più elevate, consentendo di far arrivare i servizi moderni di telefonìa vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate.

(4) Al fine di contribuire agli obiettivi del mercato interno e della comunicazione della Commissione del 1° giugno 2005 intitolata «iniziativa i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'innovazione», pur mantenendo la disponibilità del GSM per gli utenti in tutta l'Europa, e di sviluppare al massimo la concorrenza offrendo agli utenti un'ampia gamma di servizi e tecnologie, l'impiego della banda 900 MHz dovrebbe essere reso accessibile ad altre tecnologie per la fornitura di un maggior numero di servizi paneuropei compatibili e avanzati che possano coesistere con il GSM.

⁽¹⁾ Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

⁽³⁾ GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.

⁽⁵⁾ GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.

- (5) Il futuro impiego della banda di 900 MHz e in particolare la questione del periodo di tempo durante il quale il GSM resterà la tecnologia di riferimento per la coesistenza tecnica entro questa banda è di importanza strategica per il mercato interno. Essa dovrebbe essere esaminata insieme ad altri temi della politica dell'accesso senza fili nel quadro dei futuri programmi in materia di spettro radio, da adottare ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾. Tali programmi definiranno gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio, in stretta cooperazione con il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (6) La liberalizzazione dell'utilizzo della banda 900 MHz potrebbe comportare distorsioni della concorrenza. In particolare, eventuali operatori di telefonia mobile a cui non sia ancora stato assegnato spettro nella banda 900 MHz potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio in termini di prezzi e di efficienza rispetto a operatori in grado di offrire servizi di terza generazione in tale banda. Nell'ambito del quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽³⁾, gli Stati membri hanno la facoltà di modificare e/o riesaminare i diritti di utilizzo dello spettro e disporre quindi, se necessario, di tutti gli strumenti per far fronte a eventuali distorsioni.
- (7) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero attuare la direttiva 87/372/CEE come modificata. Se ciò non impone di per sé agli Stati membri di modificare i vigenti diritti di utilizzo o di avviare una procedura di autorizzazione, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni della direttiva 2002/20/CE una volta che la banda 900 MHz sia stata resa disponibile a norma della presente direttiva. Nel far ciò, essi dovrebbero in particolare esaminare se l'attuazione della presente direttiva possa comportare distorsioni della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati. Se giungono alla conclusione che sia questo il caso, essi dovrebbero valutare se sia oggettivamente giustificato e proporzionato modificare i diritti degli operatori a cui sono stati concessi diritti di utilizzo delle frequenze 900 MHz e, laddove proporzionato, riesaminare tali diritti e ridistribuirli al fine di porre rimedio alle distorsioni individuate. L'eventuale decisione di adottare tale strategia dovrebbe essere preceduta da una consultazione pubblica.
- (8) Lo spettro reso disponibile a norma della presente direttiva dovrebbe essere assegnato con criteri di trasparenza e in modo da garantire l'assenza di distorsioni di concorrenza nei mercati interessati.
- (9) Affinché altri sistemi possano coesistere con i sistemi GSM nella stessa banda, si dovrebbero evitare interferenze dannose ricorrendo alle condizioni tecniche di uso applicabili a tecnologie diverse dal GSM che utilizzano la banda 900 MHz.
- (10) La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽⁴⁾, consente alla Commissione di adottare misure tecniche di attuazione al fine di assicurare l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'utilizzo efficiente dello spettro radio.
- (11) Come richiesto dalla Commissione, la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha elaborato relazioni tecniche che dimostrano che i sistemi UMTS (Sistema universale di telecomunicazioni mobili) potrebbero coesistere con i sistemi GSM nella banda 900 MHz. Sarebbe pertanto opportuno aprire la banda 900 MHz all'UMTS, un sistema che può coesistere con i sistemi GSM, nonché ad altri sistemi non appena sia dimostrato che essi possono coesistere con i sistemi GSM, secondo la procedura di cui alla decisione spettro radio per l'adozione di condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio. Se uno Stato membro decide di assegnare diritti d'utilizzo per sistemi che utilizzano lo standard UMTS 900, l'applicazione della decisione spettro radio e le disposizioni della direttiva 2002/21/CE garantiranno la protezione di tali sistemi da interferenze dannose provenienti da altri sistemi in esercizio.
- (12) È opportuno garantire una tutela adeguata tra gli utenti delle bande contemplate dalla presente direttiva e per gli utenti esistenti nelle bande adiacenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto dei sistemi futuri di comunicazioni aeronautiche al di sopra della banda 960 MHz, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in questo settore. La CEPT ha fornito consulenze tecniche a questo proposito.
- (13) È opportuno conferire maggiore flessibilità alla gestione dello spettro e all'accesso allo stesso onde contribuire agli obiettivi del mercato interno per le comunicazioni elettroniche. La banda 900 MHz dovrebbe pertanto essere aperta ad altri sistemi per la fornitura di altri servizi paneuropei non appena si dimostri che possono coesistere con i sistemi GSM.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(14) Per consentire l'introduzione delle nuove tecnologie digitali nella banda 900 MHz in coesistenza con i sistemi GSM, è opportuno modificare la direttiva 87/372/CEE ed eliminare la riserva esclusiva di tale banda al GSM,

b) "sistema UMTS", una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme UMTS pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11.»;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 87/372/CEE

La direttiva 87/372/CEE è modificata come segue:

«Articolo 3

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

«Articolo 1

1. Gli Stati membri consentono l'accesso alle bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz (la banda 900 MHz) per i sistemi GSM e UMTS, nonché di altri sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM, conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (*).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri esaminano eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, dovuti all'attuale assegnazione della banda 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e, laddove giustificato e proporzionato, pongono rimedio a tali distorsioni in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (**).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.»;

4) l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(*) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(**) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

La presidente

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

a) "sistema GSM", una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2009/764/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze delle rilevanti trasformazioni strutturali del commercio mondiale e per assistere il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(3) Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG in relazione a licenziamenti nel settore tessile. Tale richiesta è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mettere a disposizione un importo pari a 3 306 750 EUR.

(4) Il 23 gennaio 2009 il Portogallo ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG in relazione a licenziamenti nel settore tessile. Tale richiesta è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mettere a disposizione un importo pari a 832 800 EUR.

(5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alle richieste presentate da Spagna e Portogallo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, una somma pari a 4 139 550 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2009

relativa a una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

[notificata con il numero C(2009) 7761]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/765/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

installate in modo permanente sul veicolo e usate come tali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

(4) Per permettere alla Commissione di esaminare la domanda di esenzione dalla tassa sugli autoveicoli, la durata della presente approvazione deve essere limitata.

(5) Occorre quindi approvare l'esenzione chiesta dalla Francia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, del 17 giugno 1999, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro di immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l'accordo della Commissione.

(2) La Francia ha chiesto alla Commissione il rinnovo fino al 31 dicembre 2014 dell'autorizzazione dell'esenzione, di cui alla decisione 2005/449/CE della Commissione ⁽²⁾, dalla tassa sugli autoveicoli ai sensi della direttiva 1999/62/CE per veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate, utilizzati esclusivamente per lavori pubblici e industriali in Francia.

(3) Le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE sono soddisfatte, dato che detti veicoli circolano solo occasionalmente sulla pubblica via, non sono utilizzati per il trasporto di merci e non comportano distorsioni di concorrenza perché possono essere utilizzati solo per trasportare le attrezzature

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, la Commissione approva l'esenzione, fino al 31 dicembre 2014, dalla tassa sui veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati esclusivamente per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente per lavori pubblici e industriali in Francia:

1. macchine mobili di sollevamento e di movimentazione (gru installate su un telaio su ruote);

2. pompe o stazioni di pompaggio mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote;

3. gruppi moto compressori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote;

4. betoniere e pompe per calcestruzzo installate in modo permanente su un telaio su ruote (tranne le betoniere a tamburo utilizzate per il trasporto di calcestruzzo);

⁽¹⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 158 del 21.6.2005, pag. 23.

5. gruppi generatori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote;
6. perforatrici mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2009

relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità

[notificata con il numero C(2009) 7801]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le bande di frequenza 890-915 e 935-960 MHz erano state riservate e dovevano essere occupate dal servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile, fornito in ciascuno Stato membro in base a una specifica comune definita dalla direttiva 87/372/CEE Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità⁽²⁾, integrata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità⁽³⁾ e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonía mobile terrestre nella Comunità (GSM)⁽⁴⁾.

(2) La direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ modifica la direttiva 87/372/CEE e apre le bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz (la banda 900 MHz) al sistema universale di telecomunicazioni mobili (UMTS) e ad altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che possono coesistere con il sistema GSM (*Global System for Mobile communications*), conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE (di seguito, la «decisione spettro radio»). Occorre pertanto adottare misure tecniche per consentire la coesistenza del sistema GSM e di altri sistemi nella banda 900 MHz.

(3) Le bande di frequenza 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz (la banda 1 800 MHz) sono state messe a disposizione per il funzionamento dei sistemi GSM e sono attualmente utilizzate da tali sistemi in tutta Europa. Occorre aprire la banda 1 800 MHz, alle stesse condizioni della banda 900 MHz, ad altri sistemi terrestri di comunicazione in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che possano coesistere con i sistemi GSM.

(4) È opportuno che l'uso attuale del sistema GSM nella banda 1 800 MHz sia protetto nell'intera Comunità fin tanto che esisterà una domanda ragionevole di questo servizio, conformemente all'approccio adottato dalla direttiva 87/372/CEE per proteggere l'uso del sistema GSM nella banda 900 MHz.

(5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, in data 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT») il mandato di elaborare condizioni tecniche meno restrittive per le bande di frequenze oggetto della WAPECS (*Wireless Access Policy for Electronic Communications Services*), che comprendono le bande 900 MHz e 1 800 MHz.

(6) La neutralità tecnologica e la neutralità dei servizi sono obiettivi politici enunciati e descritti dagli Stati membri nel parere espresso il 23 novembre 2005 dal gruppo «Politica dello spettro radio» sulla WAPECS, per conseguire un uso più flessibile dello spettro. Secondo il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» sulla WAPECS, tali obiettivi politici non devono essere imposti bruscamente, ma progressivamente, in modo da evitare di perturbare il mercato. La Commissione ha esposto il proprio punto di vista su un uso più flessibile dello spettro radio nella comunicazione su una «Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili»⁽⁶⁾ nella quale si sottolinea, tra l'altro, la necessità di una soluzione coerente e proporzionata per le bande del servizio mobile di seconda e terza generazione nel contesto dell'introduzione di un uso flessibile dello spettro radio per i servizi di comunicazioni elettroniche.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

⁽³⁾ GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.

⁽⁴⁾ GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ COM(2007) 50.

- (7) Conformemente all'approccio adottato nei confronti dell'apertura della banda 900 MHz dalla direttiva 87/372/CEE, è opportuno che anche la banda 1 800 MHz utilizzata attualmente per i sistemi GSM sia designata per i sistemi GSM e altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che possono coesistere con il sistema GSM, stante l'obbligo degli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la continuità del funzionamento dei sistemi GSM e proteggerli da interferenze dannose.
- (8) Ogni altro sistema attivato nelle bande 900 MHz e 1 800 MHz deve essere tecnicamente compatibile sia con le reti adiacenti gestite da altri titolari di diritti in queste bande, sia con l'uso delle bande di frequenze adiacenti alle bande 900 e 1 800 MHz.
- (9) Per le misure di armonizzazione in applicazione della decisione sullo spettro radio, la compatibilità tecnica è dimostrata da studi di compatibilità realizzati dalla CEPT nell'ambito di un mandato affidatole dalla Commissione. Tali studi dovrebbero contribuire alla definizione di condizioni tecniche in grado di assicurare la coesistenza di un numero crescente di sistemi terrestri in grado di fornire servizi paneuropei di comunicazioni elettroniche. È opportuno redigere un elenco dei sistemi tecnicamente compatibili, che la Commissione, assistita dal comitato per lo spettro radio, dovrà modificare ogniqualvolta sia necessario in base ai principi della WAPECS, in modo che l'elenco dei sistemi aventi un accesso armonizzato alle bande 900 MHz e 1 800 MHz possa continuare ad allungarsi nel corso del tempo.
- (10) Sulla base di indagini tecniche, in particolare le relazioni 82 e 96 del comitato per le comunicazioni elettroniche della CEPT e in risposta al mandato del 5 luglio 2006 di cui alla relazione 19 della CEPT, la CEPT è giunta alla conclusione che le reti UMTS/900/1 800 possono essere introdotte nelle zone urbane, suburbane e rurali in coesistenza con le reti GSM/900/1 800 utilizzando valori appropriati per spaziare le portanti.
- (11) Vista la domanda del mercato a favore dell'introduzione dell'UMTS in queste bande, è opportuno che le conclusioni della CEPT siano applicate nella Comunità e attuate negli Stati membri senza indugio. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri si accertino che l'UMTS offra una protezione adeguata ai sistemi esistenti nelle bande di frequenze adiacenti.
- (12) Per disporre di una maggiore flessibilità, conservando al tempo stesso la necessaria copertura paneuropea da parte dei servizi di comunicazioni elettroniche nelle bande di frequenze armonizzate, è inoltre opportuno dare agli Stati membri la facoltà di introdurre, nelle bande 900 e 1 800 MHz, altri sistemi a fianco del sistema GSM e altri sistemi terrestri determinati in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, a condizione che ne assicurino la coesistenza.
- (13) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'attribuzione delle radio-frequenze. Tale armonizzazione dovrebbe rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. Tuttavia, le procedure di assegnazione e di concessione delle autorizzazioni (col relativo calendario), e la decisione sul ricorso a procedure di selezione di offerte concorrenti per l'assegnazione delle radiofrequenze esulano dalla gestione tecnica dello spettro radio.
- (14) Le differenze tra le situazioni esistenti a livello nazionale possono dare luogo a distorsioni della concorrenza. Il quadro regolamentare esistente offre agli Stati membri gli strumenti necessari per affrontare tali problemi in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, in conformità del diritto comunitario, in particolare della direttiva 87/372/CEE, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽¹⁾ e della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾.
- (15) L'uso dello spettro radio è soggetto alle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela della salute pubblica, in particolare alla direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽³⁾ e alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz ⁽⁴⁾. Per le apparecchiature radio la tutela della salute è assicurata dalla loro conformità alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽⁵⁾.
- (16) Per garantire un uso efficace delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz anche a lungo termine, è opportuno che le amministrazioni pubbliche continuino a sostenere gli studi destinati a migliorare l'efficienza e a promuovere un utilizzo innovativo delle bande. Ai fini di un riesame della presente decisione per tenere conto di altre tecnologie, è possibile che tali studi, così come gli studi intrapresi dalla CEPT sulla base di mandati futuri, dimostrino che sistemi diversi dal GSM e dall'UMTS sono in grado di fornire servizi terrestri paneuropei di comunicazioni elettroniche e di assicurare la compatibilità tecnica con il GSM e l'UMTS per mezzo di misure adeguate.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira a armonizzare le condizioni tecniche di disponibilità e di efficacia d'uso della banda 900 MHz, a norma della direttiva 87/372/CEE, e della banda 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;
- b) «banda 900 MHz», le bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz;
- c) «banda 1 800 MHz», le bande di frequenze 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz.

Articolo 3

I sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, che possono coesistere con i sistemi GSM nella banda 900 MHz ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE sono elencati in allegato. Sono soggetti alle condizioni e alle scadenze di attuazione ivi definite.

Articolo 4

1. La banda 1 800 MHz è designata e messa a disposizione dei sistemi GSM entro il 9 novembre 2009.

2. La banda 1 800 MHz è designata e messa a disposizione degli altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche elencati nell'allegato, alle condizioni e secondo le scadenze di attuazione ivi definite.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono designare e mettere le bande 900 MHz e 1 800 MHz a disposizione di altri sistemi terrestri non elencati nell'allegato, a condizione che si accertino che:

- a) tali sistemi possano coesistere con i sistemi GSM;
- b) tali sistemi possano coesistere con altri sistemi elencati nell'allegato, sia nel loro territorio che in quello degli Stati membri confinanti.

2. Gli Stati membri si accertano che gli altri sistemi di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, e al paragrafo 1 del presente articolo offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

Articolo 6

Gli Stati membri riesaminano costantemente l'uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per assicurarne un uso efficiente e, in particolare, comunicano alla Commissione l'eventuale necessità di rivedere l'allegato.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI SISTEMI TERRESTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

I parametri tecnici che seguono si applicano come una delle condizioni indispensabili per assicurare la coesistenza, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, tra reti vicine, ferma restando la possibilità di adottare parametri tecnici meno vincolanti eventualmente concordati tra gli operatori di tali reti.

Sistemi	Parametri tecnici	Scadenze di attuazione
UMTS conformi alle norme UMTS pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11.	<ol style="list-style-type: none">1. Le portanti di due reti UMTS adiacenti devono essere spaziate di 5 MHz o più.2. Le portanti di una rete UMTS e di una rete GSM adiacenti devono essere spaziate di 2,8 MHz o più.	9 maggio 2010

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2009

che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

[notificata con il numero C(2009) 7806]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Gli obblighi di semplificazione amministrativa imposti agli Stati membri dal capo II della direttiva 2006/123/CE, in particolare dagli articoli 5 e 8, comprendono l'obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e all'esercizio di un'attività di servizio e l'obbligo di garantire che dette procedure e formalità possano essere espletate con facilità dai prestatori di servizi, a distanza e per via elettronica, mediante lo «sportello unico».

(2) L'espletamento di procedure e di formalità mediante lo «sportello unico» deve essere possibile a livello transfrontaliero tra gli Stati membri, come stabilito dall'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.

(3) Al fine di conformarsi all'obbligo di semplificare le procedure e le formalità e di facilitare l'uso transfrontaliero degli «sportelli unici», le procedure per via elettronica dovrebbero basarsi su soluzioni semplici, anche per quanto riguarda l'uso delle firme elettroniche. Qualora, dopo un'adeguata valutazione dei rischi delle procedure e delle formalità concrete, siano ritenuti necessari un elevato livello di sicurezza o l'equivalenza con una firma manoscritta, per determinate procedure e formalità potrebbero essere richieste ai prestatori di servizi firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura.

(4) Il quadro comunitario per le firme elettroniche è stato istituito dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽²⁾. Al fine di facilitare un uso transfrontaliero efficace delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, è opportuno migliorare il livello di fiducia nelle firme elettroniche a prescindere dallo Stato membro in cui ha sede il firmatario o il prestatore di servizi di certificazione che rilascia il certificato qualificato. Per conseguire questo obiettivo una soluzione potrebbe essere, per esempio, quella di rendere più accessibili in forma affidabile le informazioni necessarie per la convalida delle firme elettroniche, in particolare le informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento in uno Stato membro e ai servizi da loro offerti.

(5) È necessario garantire che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico tali informazioni mediante un modello comune al fine di facilitarne l'uso e di garantire un adeguato livello di dettaglio, che consenta alla parte ricevente di convalidare la firma elettronica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Uso e accettazione delle firme elettroniche**

1. Se giustificato sulla base di un'adeguata valutazione dei possibili rischi, e conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/123/CE, gli Stati membri, ai fini dell'espletamento delle procedure e formalità mediante lo sportello unico di cui all'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, possono esigere dal prestatore di servizi l'uso di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, secondo quanto definito e disciplinato dalla direttiva 1999/93/CE.

2. Per l'espletamento delle procedure e formalità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri accettano tutte le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, fatta salva la loro possibilità di limitare tale accettazione alle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, se ciò è giustificato dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

3. Gli Stati membri non subordinano l'accettazione delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, a requisiti tali da ostacolare l'uso, da parte dei prestatori di servizi, di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono agli Stati membri di accettare firme elettroniche diverse dalle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Articolo 2

Elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia

1. Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano, conformemente alle specifiche tecniche dell'allegato, un «elenco di fiducia» contenente informazioni minime relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati e che sono soggetti alla loro supervisione/accredita-

2. Gli Stati membri elaborano e pubblicano, quantomeno, un elenco di fiducia in un formato leggibile all'uomo conformemente alle specifiche riportate nell'allegato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo responsabile dell'elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco di fiducia, il luogo in cui è pubblicato l'elenco di fiducia e tutte le modifiche apportate allo stesso.

Articolo 3

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 dicembre 2009.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 ottobre 2009

che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB

(BCE/2009/22)

(2009/768/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

nale; e d) per eliminare le disposizioni che riguardano la migrazione a TARGET2 non più applicabili,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino,

DECIDE:

Articolo 1

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della decisione BCE/2007/7 è sostituito da quanto segue

considerando quanto segue:

«c) fornire servizi di regolamento a soggetti che gestiscono sistemi ancillari, ivi inclusi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente, che osservino gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito Internet della BCE (*), e che il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo.

(1) La Banca centrale europea (BCE) partecipa in TARGET2 per elaborare i pagamenti propri e della propria clientela in TARGET2 e per fornire, attraverso TARGET2, i servizi di regolamento a organismi di compensazione e regolamento, compresi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e che il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo.

(*) L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di "legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro" del 20 novembre 2008.»

(2) Il comitato esecutivo della BCE ha adottato la decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB ⁽¹⁾.

(3) È opportuno apportare alcune modifiche alla decisione BCE/2007/7: a) in vista della nuova versione della SSP; b) per chiarire i principi specifici di ubicazione della sorveglianza che i soggetti che offrono servizi in euro sono tenuti a rispettare; c) per riflettere taluni altri miglioramenti e chiarificazioni di natura tecnica e redazio-

Articolo 2

L'allegato alla decisione BCE/2007/7 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

1. L'articolo 1 della presente decisione e i paragrafi 1, lettera a), e 2 dell'allegato alla presente decisione entrano in vigore il 23 ottobre 2009.
2. Le restanti disposizioni della presente decisione entrano in vigore il 23 novembre 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 ottobre 2009.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

L'allegato alla decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«— per “sistema ancillare (SA)” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito Internet della BCE (*), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dall'Indirizzo BCE/2007/2 e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC interessata,

(*) L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008.»;

b) la definizione di «direttiva bancaria» è eliminata;

c) la definizione di «malf funzionamento tecnico di TARGET2» è sostituita dalla seguente:

«— per “malf funzionamento tecnico di TARGET2” si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico utilizzato da TARGET2-ECB, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata in TARGET2-ECB.»;

2) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Requisiti di accesso

I soggetti gestori di sistemi ancillari [compresi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE)] e che agiscono in tale veste, il cui accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo, sono i soli soggetti idonei a partecipare a TARGET2-ECB.»;

3) l'articolo 7 è modificato come segue:

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salva diversa richiesta del partecipante, il/i rispettivo/i BIC è/sono pubblicato/i nella directory di TARGET2.»;

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. I partecipanti prendono atto che la BCE e altre BC possono rendere pubblici i nomi e i BIC dei partecipanti.»;

4) l'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La BCE apre e gestisce almeno un conto PM per ciascun partecipante. Su richiesta di un partecipante che agisce come banca di regolamento, la BCE apre uno o più sottoconti in TARGET2-ECB da utilizzare per dedicare liquidità.»;

5) è inserito il seguente articolo 12, paragrafo 3:

«3. La SSP determina la marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l'ordine di pagamento.»;

6) l'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Regole sulla priorità

1. I partecipanti disponenti designano quale ordine di pagamento uno dei seguenti:

- a) ordine di pagamento normale (priorità di classe 2);
- b) ordine di pagamento urgente (priorità di classe 1); o
- c) ordine di pagamento molto urgente (priorità di classe 0).

Se l'ordine di pagamento non indica alcuna priorità, esso è trattato come ordine di pagamento normale.

2. Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere designati esclusivamente da parte di:

- a) BC; e
- b) partecipanti, nei casi di pagamenti a favore di e disposti dalla CLS International Bank e trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l'Interfaccia dei sistemi ancillari.

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'Interfaccia dei sistemi ancillari per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti sono considerate essere ordini di pagamento molto urgenti.

- 3. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti attraverso l'ICM costituiscono ordini di pagamento urgenti.
- 4. Nel caso di ordini di pagamento urgenti e normali, l'ordinante può modificare la priorità attraverso l'ICM con effetto immediato. Non è possibile modificare la priorità di un pagamento molto urgente.»;

7) l'articolo 15, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. Dopo aver ricevuto la richiesta di riserva, la BCE controlla se l'ammontare della liquidità sul conto PM del partecipante è sufficiente per tale riserva. In caso negativo, viene riservata solo la liquidità disponibile sul conto PM. La parte residuale della riserva di liquidità richiesta è riservata qualora si renda disponibile ulteriore liquidità.»;

8) è aggiunto il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Istruzioni permanenti per la riserva di liquidità e per la costituzione di liquidità dedicata

- 1. I partecipanti possono predefinire l'ammontare di liquidità riservata automaticamente per gli ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l'ICM. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva.
- 2. I partecipanti possono predefinire attraverso l'ICM l'ammontare di liquidità automaticamente messa da parte per il regolamento dei sistemi ancillari. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva. La BCE deve intendersi autorizzata dai partecipanti a dedicare liquidità per loro conto qualora il sistema ancillare pertinente ne faccia richiesta.»;

9) l'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

Regolamento e restituzione degli ordini di pagamento in lista d'attesa

1. Gli ordini di pagamento che non sono regolati immediatamente nella *entry disposition* sono posti in lista d'attesa, conformemente alla priorità a loro attribuita dal partecipante pertinente, come stabilito nell'articolo 13.

2. Al fine di ottimizzare il regolamento degli ordini di pagamento in lista d'attesa, la BCE può utilizzare le procedure di ottimizzazione descritte nell'appendice I.

3. Ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti, l'ordinante può modificare la posizione nella lista d'attesa degli ordini di pagamento attraverso l'ICM (vale a dire riordinarli). Gli ordini di pagamento possono essere spostati all'inizio o alla fine della rispettiva lista d'attesa, con effetto immediato in qualunque momento durante l'elaborazione diurna, come stabilito nell'appendice V.

4. Su richiesta dell'ordinante, la BCE può decidere di modificare la posizione nella lista d'attesa di un ordine di pagamento molto urgente (ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti nel quadro delle procedure di regolamento 5 e 6), a condizione che tale modifica non incida sul regolare svolgimento del regolamento dei sistemi ancillari in TARGET2 o non dia altrimenti luogo a rischio sistemico.

5. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti nell'ICM sono restituiti immediatamente come non regolati se non vi è liquidità sufficiente. Gli altri ordini di pagamento sono rinviati come non regolati se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell'appendice V.»;

10) nell'articolo 31 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:

«2. La BCE congela i saldi nel sotto-conto del partecipante su comunicazione del sistema ancillare (attraverso un messaggio di "start-of-cycle"). Laddove applicabile, la BCE in seguito aumenta o riduce l'ammontare congelato accreditando o addebitando i pagamenti relativi al regolamento tra sistemi al sul sotto-conto o accreditando i trasferimenti di liquidità sul sotto-conto. Tale blocco decade su specifica comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di "end-of-cycle").

3. Con la conferma del blocco del saldo del sotto-conto del partecipante, la BCE garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell'aumento o della riduzione dei saldi vincolati a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sotto-conto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all'ammontare del pagamento. Fatti salvi l'aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la BCE non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della BCE è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.»

L'appendice I è modificata come segue:

1) il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) la tavola contenuta nel sottoparagrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«Tipo di messaggio	Tipo di uso	Descrizione
MT 103	Obbligatorio	Pagamento del cliente
MT 103+	Obbligatorio	Pagamento della clientela (Straight Through Processing)
MT 202	Obbligatorio	Pagamento interbancario
MT 202COV	Obbligatorio	Pagamenti a copertura
MT 204	Facoltativa	Pagamento in addebito diretto
MT 011	Facoltativa	Notifica di avvenuta consegna
MT 012	Facoltativa	Notifica al mittente
MT 019	Obbligatorio	Notifica d'interruzione
MT 900	Facoltativa	Conferma dell'addebito
MT 910	Facoltativa	Conferma di accredito
MT 940/950	Facoltativa	Estratto conto (al cliente)»

b) è aggiunto il seguente sottoparagrafo 5:

- «5) I messaggi 202COV sono utilizzati per effettuare i pagamenti a copertura, vale a dire pagamenti effettuati da banche corrispondenti per regolare (coprire) messaggi di bonifico presentati alla banca di un cliente mediante altri mezzi più diretti. I dettagli relativi alla clientela contenuti nel MT 202COV non compaiono nell'ICM.»;

2) il paragrafo 8 è modificato come segue:

nel sottoparagrafo 4, la lettera b), è sostituita dal testo seguente:

«b) *Modalità utente-applicazione (U2A)*

La U2A permette una comunicazione diretta tra un partecipante e l'ICM. Le informazioni appaiono in un browser operante su un sistema PC (SWIFT Alliance WebStation o su un'altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT). Per l'accesso alla modalità U2A l'infrastruttura informatica deve essere in grado di sopportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale gli utenti dell'ICM.»;

il sottoparagrafo 5 è sostituito dal seguente:

- «5) Ciascun partecipante ha almeno una WebStation SWIFT Alliance o un'altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT, per accedere all'ICM mediante la modalità U2A.»

L'appendice II è modificata come segue:

Il paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

- «a) Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e di interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2 un ordine di pagamento non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.»

L'appendice III è modificata come segue:

Nel fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE, il paragrafo 3.6.a. è sostituito da quanto segue:

«3.6.a *Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine*

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l'efficacia di un pegno o di un'operazione pronti contro termine ai sensi delle norme saranno valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].»

L'appendice IV è modificata come segue:

Nel paragrafo 1, la lettera b), è sostituita dal testo seguente:

- «b) Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all'ora dell'Europa centrale (CET) (*).

(*) L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.»

L'appendice V è sostituita dal testo seguente:

«Appendice V

GIORNATA OPERATIVA

1. TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.
2. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET.
3. La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il programma seguente:

Ora	Descrizione
6.45-7.00	Attività propedeutiche all'operatività diurna (*)
7.00-18.00	Elaborazione diurna
17.00	Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela (vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l'utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+)
18.00	Cut-off time per i pagamenti interbancari (vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti)
18.00-18.45 (**)	Elaborazione di fine giornata
18.15 (**)	Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti
(subito dopo le) 18.30 (***)	Momento a partire dal quale i dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilità sono a disposizione delle BC
18.45-19.30 (***)	Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)
19.00 (***) 19.30 (**)	Fornitura di liquidità sui conti PM
19.30 (***)	Messaggio di "avvio della procedura" e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM al/i sotto-conto/i/conto "mirror" (regolamento correlato ai sistemi ancillari)
19.30 (***)-22.00	Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di "inizio ciclo"; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari)
22.00-1.00	Periodo di manutenzione tecnica
1.00-6.45	Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari)

(*) Per operatività diurna si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.

(**) Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

(***) Ha inizio 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

4. L'ICM è disponibile per trasferimenti di liquidità dalle 19.30 ⁽¹⁾ fino alle 18.00 del giorno successivo, eccetto durante il periodo di mantenimento compreso tra le 22.00 e l'1.00.
5. Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'appendice IV.

(1) Ha inizio 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.»

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2009/769/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

che modifica l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/405/PESC, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) ⁽¹⁾.

(2) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/485/PESC ⁽²⁾, che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2009.

(3) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/466/PESC ⁽³⁾, che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2010. In base all'azione comune 2009/466/PESC il Consiglio stabilisce un nuovo importo di riferimento finanziario al fine di coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° novembre 2009 al 30 giugno 2010.

(4) Occorre un nuovo, maggiore sforzo per combattere il persistere delle violenze sessuali e dell'impunità nella Repubblica democratica del Congo, specialmente nella regione orientale. A tal fine, occorre provvedere affinché la missione possa schierare personale specializzato per rafforzare la lotta alle violenze sessuali e all'impunità.

(5) Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) quali definiti all'articolo 11 del trattato.

(6) L'azione comune 2007/405/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/405/PESC è così modificata:

1. l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La missione sosterrà la SSR nel settore della polizia e la sua interfaccia con la giustizia. Grazie a un'azione di controllo, guida e consulenza, particolarmente attenta alla dimensione strategica, EUPOL RD Congo:

— contribuisce alla riforma e alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese (PNC) fornendo un sostegno alla creazione di una forza di polizia vitale, professionale e multietnica/integrata tenendo conto dell'importanza della polizia di prossimità in tutto il paese, con il pieno coinvolgimento delle autorità congolesi;

— contribuisce a migliorare l'interazione tra polizia e sistema giudiziario penale in senso lato;

⁽¹⁾ GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 151 del 16.6.2009, pag. 40.

- contribuisce alla coerenza di tutti gli sforzi profusi nella SSR in modo complessivo, anche sostenendo la lotta contro le violenze sessuali e l'impunità;
- agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD Congo e con i progetti della Commissione, e in coordinamento con gli altri sforzi intrapresi a livello internazionale nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale;
- contribuisce al processo di pace nella parte orientale della RDC negli aspetti relativi alla polizia, alle questioni di genere, ai diritti umani e ai bambini nei conflitti armati, favorendo in particolare la sinergia tra questo e il processo di riforma della PNC.»
2. l'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
- «3. La missione ha una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. La missione fornisce consulenza agli Stati membri e agli Stati terzi e, sotto la loro responsabilità, coordina e agevola l'attuazione dei progetti nei settori d'interesse per la missione, sostenendone gli obiettivi»;
3. l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
- «2. La missione è presente su base stabile a Goma e Bukavu, nella parte orientale della RDC, per prestare assistenza e offrire competenza ai fini del processo di stabilizzazione in tale regione. A Goma e Bukavu è schierato ulteriore personale specializzato nell'area delle indagini penali, compresa la lotta alle violenze sessuali, la cui competenza copre tuttavia l'intero territorio dell'RDC e la cui sede può variare secondo l'evolvere della situazione locale e delle condizioni di sicurezza. Opera sotto la diretta autorità del vice capomissione incaricato delle operazioni.»;
4. all'articolo 3, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
- «g) esperti assegnati alle indagini penali, compresa la lotta contro le violenze sessuali»;
5. all'articolo 9, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1° novembre 2009 al 30 giugno 2010 è di 5 150 000 EUR.».
- Articolo 2*
- La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
- Articolo 3*
- La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.
- Per il Consiglio*
Il presidente
E. ERLANDSSON
-

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Azione comune 2009/769/PESC del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) 45**

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

